

TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Eugenio Gramola - Presidente

dott. Anna Bonfilio - Giudice Relatore

dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2018 promossa da:

G.C. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in VIALE ..presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

F.M. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ...e dell'avv. ... ((...)) Indirizzo Telematico; ...((...)) Indirizzo Telematico; ...((...)) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ...

CONVENUTO/I

Nella quale le parti formulavano le seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 30.07.2018 il sig. G.C. , premesso di essere erede unitamente alla sig.ra E.M. del proprio padre, Cav. A.C., deceduto in data 13.05.2009, riferiva rinvenuti tre

distinti testamenti olografi, apparentemente redatti dal proprio genitore, e pubblicati in data 30.10.2009. Con la prima scheda testamentaria, asseritamente redatta in Cervinia in data 8.03.1997, il de cuius disponeva che la donazione dell'appartamento sito al quinto piano dello stabile in C., via C. n. 15 effettuata in favore della moglie, sig.ra E.M., nell'anno 1996, fosse da intendersi con dispensa da collazione e da imputazione, gravando unicamente sulla quota disponibile. Con la seconda scheda testamentaria, in data 12.12.1999, il de cuius disponeva che i cimeli relativi all'impresa alpinistica condotta sul Karakorum-K2 restassero uniti ed affidati alla moglie, autorizzandone l'uso come di sua volontà con divieto di cederli a terzi. Con la terza scheda testamentaria, in data 14.03.2007, il de cuius disponeva infine di lasciare l'albergo in Cervinia alla moglie, in quanto la stessa avrebbe contribuito alle spese già sostenute per la ristrutturazione dell'edificio aziendale, l'acquisto di arredi, il pagamento di mutui, tasse e spese relativi a detto cespite, riconoscendosi debitore verso la sig.ra E.M. di un importo di almeno € 800.000, "ciò anche in considerazione del fatto che non è stato attivato il mutuo regionale". Con la medesima scheda il de cuius disponeva invece che "tutto il resto" di sua proprietà fosse destinato al figlio G..

Riferiva l'esponente di non aver partecipato alle attività di esecuzione delle volontà testamentarie del proprio genitore ed al pagamento degli oneri fiscali connessi, adattandosi alle volontà della sig.ra M., essendo stato da tempo estromesso da ogni attività gestionale e decisionale in merito al patrimonio paterno. Allegava peraltro che il Cav. C., dopo le note imprese alpinistiche compiute, aveva incentivato l'attività imprenditoriale avviata nel settore alberghiero, sviluppando e gestendo con la partecipazione attiva della sua prima moglie una struttura recettiva in Cervinia, denominata A.C.. Dopo il decesso della consorte egli aveva contratto quindi nuovo matrimonio nel 1985 con la Sig.ra E.M., in regime di comunione legale. L'esponente riferiva peraltro di aver collaborato attivamente nell'attività imprenditoriale avviata dal padre sino al decesso della propria madre, venendo quindi relegato in seguito ad un ruolo sempre più marginale, per essere estromesso infine dall'attività dalla sig.ra M.. Assumeva peraltro che la sig.ra M., che prima del matrimonio con il Cav. C. svolgeva attività di visagista alle dipendenze della L., fosse stata coinvolta quindi nell'impresa condotta dal coniuge quale collaboratrice nell'impresa individuale del marito, benché priva di alcuna professionalità nel settore, dovendosi perciò escludere che ella avesse in effetti contribuito in alcun modo, con apporto personale o finanziario, all'impresa. Allegava l'esponente, ai fini dell'indicazione del compendio patrimoniale ereditario relitto, che alla data del decesso del de cuius, il complesso immobiliare in proprietà del Cav. C. comprendesse, oltre alla struttura aziendale di tipo alberghiero costituente l'A.C., costituita da uno stabile su sei livelli in Breuil-Cervinia, anche quattro appartamenti ad uso civile di abitazione, anch'essi in Breuil-Cervinia, al piano terzo del Condominio S. d'O., la quota di $\frac{1}{2}$ di due vani autorimessa al primo piano interrato di fabbricato sito in via C. in B.-C., quota pari ad $\frac{1}{2}$ di appartamento ad uso civile di abitazione in S. B. a M., con cantina ed autorimessa, cointestato all'attore, quota di $\frac{1}{2}$ di appartamento ad uso di civile abitazione in M., via C. n. 10, nonché due immobili su tre livelli ad uso di civile abitazione in Località C., a V., oltre alla quota di 520/1000 di alcuni terreni, piena proprietà di due baite in legno e muratura di pietrame, terreni con annessi fabbricati rurali, due terreni e quote diverse, che descriveva dettagliatamente, ed altri terreni, sempre in Valfurva. Riferiva inoltre che il de cuius disponeva altresì di due conti correnti presso U.B., filiale di C., con un saldo rispettivamente pari ad € 4.888,92 ed € 109.527,01, deposito a risparmio e deposito titoli per valori di € 32,98 ed € 2.855,19, nonché conto corrente presso B.S., filiale di C., con saldo attivo di € 91,26. Contestava peraltro l'effettiva esistenza dell'esposizione debitoria di € 800.000,00 indicata da de cuius nell'ultima scheda testamentaria

redatta, assumendo simulata la dichiarazione ricognitiva rilasciata in merito dal Cav. C., poiché in effetti carente in capo alla sig.ra M. alcuna capacità finanziaria e patrimoniale tale da giustificare un'erogazione consistente in favore del coniuge. Evidenziava infine come il de cuius avesse già donato in favore della moglie dapprima terreni e connessi fabbricati rurali in V., Loc. C., con atto in data 22.09.1990, e quindi appartamento su due livelli al piano quinto e sesto, sovrastante l'unità alberghiera innanzi descritta in Breuil-Cervinia con atto in data 19.12.1996.

Assumeva quindi il sig. G.C. che, avuto riguardo al patrimonio relitto dal genitore, comprensivo dei cespiti donati ed al netto dei debiti relativi, per un valore complessivo pari ad € 18.551.696,92, oltre i cimeli relativi all'impresa alpinistica condotta sul Karakorum-K2, la quota riservata all'esponente quale figlio del de cuius, e pari ad € 6.183.989,97 risultasse ampiamente superiore al valore dei beni attribuitigli. Esperita senza esito mediazione preventiva obbligatoria, conveniva perciò in giudizio la sig.ra E.M., chiedendo accertarsi l'intervenuta lesione della quota di legittima riservata in suo favore in relazione al patrimonio ereditario paterno e disporsene quindi la reintegrazione; chiedeva inoltre accertarsi la simulazione assoluta del riconoscimento di debito formulato dal de cuius nell'ultima scheda testamentaria redatta e dichiararsi quindi l'inefficacia di detta dichiarazione; chiedeva peraltro accertarsi e dichiararsi il diritto dell'esponente a vedersi attribuita la proprietà degli immobili ad uso di civile abitazione e delle due baite in legno siti in V., Loc. C., da ritenersi esclusi dalla donazione effettuata dal de cuius in data 22.09.1990 in favore della moglie; chiedeva peraltro accertarsi la sua piena proprietà di taluni beni specificamente individuati custoditi presso l'A.C. ovvero in cassetta di sicurezza già nella disponibilità del genitore e condannarsi la convenuta alla restituzione; chiedeva infine condannarsi la sig.ra M. alla corresponsione in suo favore di un importo pari ad € 4.488.585,87 a titolo di reintegra della propria quota di riserva sul compendio ereditario lesa per effetto delle disposizioni paterna, ovvero, in subordine, procedersi alla riduzione delle donazioni effettuate dal genitore in favore del coniuge per violazione del dettato ex art. 737, comma II, c.c.; con vittoria comunque delle spese del giudizio.

A seguito di notificazione dell'atto di citazione introdotto nei suoi confronti, decedeva in data 21.11.2018 la sig.ra E.M.. L'odierno attore provvedeva quindi alla riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della predetta sig.ra E.M..

Si costituiva quindi nel giudizio la sig.ra F.M., quale unica erede testamentaria della sorella E., contestando radicalmente ogni avversa pretesa, ed in specie che la moglie del de cuius fosse stata chiamata a titolo universale all'eredità in morte del Cav. C.. Assumeva infatti che il de cuius, devolvendo l'intero suo patrimonio al figlio a titolo ereditario avesse gravato l'erede di legato di debito ex art. 659 c.c. in favore della sig.ra M., attribuendo a quest'ultima il compendio alberghiero che ella stessa aveva di fatto costituito, investendovi le proprie energie finanziarie ed imprenditoriali. Assumeva pertanto preclusa l'azione di riduzione attorea, non avendo il sig. G.C. accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario e parimenti inammissibile per le medesime ragioni la stessa azione di simulazione promossa dall'attore in relazione alla ricognizione di debito formulata dal de cuius nell'ultima scheda testamentaria redatta.

Contestava altresì che l'attore avesse comunque assolto l'onere gravante sul legittimario che agisca in riduzione di indicare in quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, assumendo erronea la ricostruzione della massa ereditaria effettuata al fine in citazione. Allegava infatti che la sorella avesse sempre gestito sin dalla celebrazione del suo matrimonio con il Cav. C. nel 1985 l'attività che già il marito conduceva quale affittacamere, dando vita ella stessa all'attività alberghiera quindi esercitata nel complesso aziendale a tre stelle denominato "D.C.". Assumeva in specie che già il complesso aziendale denominato A.C., dapprima utilizzato dalla sig.ra G.C., prima moglie del Cav. C., titolare di licenza di bar-ristorante che esercitava in detto immobile, costituisse quindi, dopo il decesso della predetta sig.ra C. ed a seguito di nuovo matrimonio contratto dal Cav. C., che aveva rilevato dal figlio la quota da questi acquisita in relazione alla licenza commerciale della madre caduta in successione con il padre, con la sig.ra E.M., azienda coniugale, avendo i coniugi prescelto il regime della comunione legale. Assumeva peraltro che il de cuius, pur proprietario dell'immobile aziendale, si fosse in effetti sempre disinteressato dell'attività commerciale con esso gestita, mentre la sig.ra M., nota per il suo spirito imprenditoriale, aveva promosso invece cospicui investimenti economici per la realizzazione di un complesso dapprima avviato nel 1990 sotto la denominazione "D.C." per la gestione di attività di affittacamere e quindi ampliato nel 2005, allorché il Cav. C. aveva ormai novantuno anni, ed infine condotto dal 2006 quale attività alberghiera classificata a tre stelle. Allegava peraltro che la sorella, divenuta quindi unica proprietaria dell'albergo, quale legataria del marito, avesse continuato la gestione dell'attività, curandone apporti innovativi rilevanti. Assumeva pertanto che, ove anche ritenuta ammissibile l'azione attorea di riduzione, detto compendio alberghiero fosse da comprendersi comunque nel compendio ereditario relitto solo per la quota di un mezzo, peraltro devoluta in favore della sig.ra M. quale legato di debito a carico del figlio erede.

Contestava peraltro la stima di valore effettuata dall'attore in relazione al compendio aziendale in questione, assumendo inattendibile il metodo sintetico comparativo adottato nella valutazione, peraltro condotta in relazione a superficie commerciale erroneamente indicata per eccesso. Contestava infine l'appartenenza al patrimonio ereditario relitto dei due immobili ad uso di civile abitazione e delle due baite in legno site in V. Loc. C., oggetto di donazione in favore della propria dante causa e comunque almeno per effetto di accessione in relazione ai fondi su cui edificati. Assumeva peraltro già sostenuti oneri gravosi per la custodia e gestione dei cimeli relativi all'impresa alpinistica condotta dal de cuius, per la costituzione di un'Associazione A.C. e l'invio di taluni di tali beni in mostra presso il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, assumendo comunque erroneamente stimato per difetto il compendio immobiliare assegnato per testamento all'attore, evidenziando altresì doversi computare quali debiti gravanti sul patrimonio ereditario sia quello riconosciuto dal de cuius stesso in sede testamentaria verso il coniugi, sia gli oneri per spese funerarie ed imposte gravanti sulla successione. Eccepiva peraltro generica e comunque infondata la domanda di restituzione attorea, come formulata in relazione a beni solo genericamente individuati, in carenza di prova alcuna della loro appartenenza al sig. G.C.. Chiedeva pertanto rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte ovvero, in subordine, rigettarsi la domanda di riduzione attorea in carenza di corretta indicazione della quota di riserva rivendicata, eccependo in via riconvenzionale caduta nel relictum ereditario la sola quota del 50% del complesso alberghiero denominato A.C. ex art. 177, lett. d), c.c., ovvero degli utili ed incrementi relativi ex art. 177, u.c., c.c. Chiedeva peraltro, in via subordinata e riconvenzionale, in denegata ipotesi di accertamento

dell'esistenza di un'impresa familiare tra il de cuius e la moglie per la gestione del complesso aziendale in questione, accertarsi il credito maturato dalla sig.ra E.M. per utili ed incrementi relativi all'impresa stessa maturati dal 1985 sino al decesso del Cav. C. in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato in essa dalla moglie in misura non inferiore al 70%, disponendosi in tal caso ex art. 426 c.p.c. con conseguente sospensione del giudizio. Chiedeva in ogni caso accertarsi il credito maturato per oneri fiscali e spese funerarie anticipate dalla propria dante causa, da porsi a carico dell'eredità, ordinandosi comunque la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale; con vittoria delle spese del giudizio.

Valutate le istanze istruttorie delle parti, il Giudice ordinava ex art. 210 c.p.c. alla convenuta, sig.ra F.M., di esibire in giudizio le dichiarazioni reddituali dei Sigg.ri A.C. e E.M. dal 1985 sino alla data di decesso del de cuius, nonché libro paghe o LUL in essere presso l'azienda alberghiera denominata : " A.C. " di B.C. dal 1985 sino alla data di decesso del de cuius. Disponeva inoltre C.T.U. grafologica per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione apposta al nome del Cav. C. in calce alla scrittura di cui al documento n. 6 di parte convenuta, nonché distinte indagini peritali per la stima del valore globale del complesso aziendale gestito presso l'"A.C." sito in B.- C. alla data di decesso del de cuius - 13.05.2009 - tenuto conto dell'oggettiva consistenza del complesso aziendale all'epoca ed in considerazione del valore dell'immobile ove essa veniva esercitata, e per la stima del valore commerciale degli immobili compresi nella massa ereditaria in contestazione all'epoca dell'apertura della successione. Riservava invece al prosieguo l'esame della rilevanza della prova testimoniale dedotta dalla parte convenuta.

Valutata quindi la prova testimoniale dedotta da parte convenuta alla luce della documentazione acquisita in atti, il Giudice ne dichiarava l'inammissibilità ed irrilevanza ai fini del decidere.

A seguito del deposito delle relazioni peritali redatte in esito alle indagini peritali disposte nel giudizio, assunti necessari chiarimenti in merito, il Giudice esperiva senza esito un tentativo di conciliazione fra le parti, autorizzando, sull'accordo delle parti la produzione tardiva nel giudizio della dichiarazione di successione in morte del Cav. C. redatta dalla sig.ra E.M. e documentazione delle spese esposte dalla convenuta in sede di costituzione.

Rigettate nuovamente le istanze istruttorie reiterate dalle parti, il Giudice, ritenuta l'opportunità di rimettere previamente al Collegio ex art. 187, comma II, c.p.c. la questione posta dalla parte convenuta di ammissibilità della domanda di riduzione formulata dalla parte attrice, invitava infine alla precisazione delle conclusioni, che le parti formulavano come in epigrafe riportate. Dopo il deposito delle difese di rito, la causa perviene, dunque, in decisione.

Rileva anzitutto il Tribunale, a fronte delle istanze istruttorie reiterate dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni che la prova testimoniale dedotta dalla parte convenuta nella

memoria depositata in data 8.07.2019, come già chiaramente rilevato dal G.I. in corso di causa con ordinanze in data 9.12.2019 e 2.01.2020, deve certamente ritenersi radicalmente inammissibile e comunque superflua, anche alla luce della documentazione in atti, come formulata in termini generici ed apertamente valutativi nei capitoli nn. 1/5, 7 e 10 dell'articolato e come enunciata nei capitoli residui su circostanza ininfluenti ai fini del decidere ovvero già desumibili dalla documentazione in atti, risultando con tutta evidenza come espressioni quali "dirigere e gestire personalmente", "trattare personalmente", "prendere autonomamente decisioni" siano intrinsecamente valutative e peraltro generiche in rapporto ad attività protrattesi per anni nella conduzioni di un'attività alberghiera per sua natura articolata e complessa e come tali comportino di devolvere ai testi giudizi e valutazioni inammissibili (cfr. Cass. civ. n. 1294/2018).

Il Tribunale ritiene peraltro, sulla base dei rilievi che si vengono compiutamente ad esporre nel presente provvedimento, che le indagini peritali svolte nel giudizio offrano, in rapporto alle questioni oggettivamente in contestazione, elementi adeguati e sufficienti ai fini della decisione che si viene a rendere, risultando perciò superflua la loro rinnovazione od integrazione

Nel merito della complessa controversia in esame pregiudiziali e virtualmente assorbenti risultano in effetti entrambe le eccezioni di inammissibilità della domanda di riduzione attorea formulate dalla parte convenuta già in sede di costituzione nel giudizio. Assume infatti l'odierna convenuta, che il lascito ereditario attribuito alla propria dante causa, sig.ra E.M., in forza di testamento redatto dal de cuius in data 14.03.2007, con cui il Cav. C. ha disposto di attribuire l'albergo in Cervinia alla moglie, disponendo quindi, con la medesima scheda che "tutto il resto" di sua proprietà fosse destinato al figlio G., debba intendersi quale disposizione di mero legato di debito, ovvero legato in sostituzione di legittima, a carico dell'eredità e non invece quale chiamata a titolo di erede, pur formulata in relazione ad un bene determinato, eccependo perciò solo inammissibile l'azione di riduzione attorea ex art. 564 c.c., non avendo il sig. G.C., accettato l'eredità paterna con beneficio di inventario. Eccepisce peraltro la sig.ra M. comunque infondata l'azione di riduzione attorea non avendo il sig. C. correttamente determinato la quota disponibile in relazione alla massa ereditaria in contestazione secondo i principi enunciati ex art. 556 c.c.

Entrambe le eccezioni risultano tuttavia infondate.

Ed infatti, secondo principi da tempo coerentemente affermati dalla Suprema Corte in materia ed anche di recente ribaditi, "in materia testamentaria, l'istituzione di beni in quota da parte del testatore impone di accertare, attraverso qualunque mezzo utile per ricostruirne la volontà, ma comunque secondo un'applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 558 c.c., se l'intenzione del testatore sia stata quella di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli ovvero, pur indicandoli nominativamente, di lasciarli quale quota del suo patrimonio, avendosi, nel primo caso, una successione a titolo particolare o legato e, nel secondo, una successione a titolo universale e istituzione di erede, la quale implica che, in seguito ad esame del complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l'intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come quota della universalità del suo patrimonio (Cass. civ. Sez. 2 -

Sentenza n. 42121 del 31/12/2021; Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6125 del 05/03/2020; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 24163 del 25/10/2013).

Deve ritenersi peraltro che "l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione. Tuttavia, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita" (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 10882 del 07/05/2018; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 13868 del 2018).

Orbene in specie il testatore ha redatto tre schede testamentarie successive, formate nell'arco di circa un decennio, tutte compatibili tra loro nel contenuto e negli effetti dispositivi, addivenendo progressivamente alla definizione delle sue ultime volontà, senza mai dichiarare di voler revocare le precedenti disposizioni già dettate, intervenendo piuttosto per qualificare e disciplinare anche atti di liberalità già compiuti nel corso della vita. E così in specie il Cav. C., con la prima scheda testamentaria, redatta in Cervinia in data 8.03.1997, ha unicamente disposto che "la donazione dell'intero appartamento posto al 5 piano dello stabile sito in C., via C. n. 15, da me effettuata a favore di mia moglie E.M. per atto per notaio Princivalle con studio in Verres nell'anno 1996, sia effettuata con espressa dispensa dalla imputazione e dalla collazione", aggiungendo "voglio pertanto che tale donazione gravi per intero sulla quota disponibile".

Con seconda scheda testamentaria, in data 12.12.1999, il de cuius ha quindi dichiarato la sua "volontà in merito ai cimeli del K2 comprensivi di tutto il materiale, cimeli onorificenze, medaglie, nulla escluso, è la seguente: voglio che questo materiale rimanga unito; voglio che mia moglie E. lo conservi, lo custodisca gelosamente e l'autorizzo a farne uso come di sua volontà - con divieto di cederlo a privati".

Infine con la terza scheda testamentaria, in data 14.03.2007, del cui effettivo contenuto si controverte, il de cuius ha disposto di voler "lasciare l'albergo di Cervinia a mia moglie E., anche perché ha contribuito alle spese già sostenute per la ristrutturazione e degli arredi di tale albergo oltre che al pagamento di mutui, tasse e spese condominiali", aggiungendo "la somma che riconosco come debitore nei di mia moglie è almeno € 800.000, ciò anche in considerazione del fatto che non è stato attivato il mutuo regionale". Con la medesima scheda il de cuius ha disposto infine: "tutto il resto di mia proprietà lo lascio a favore del mio figlio G.".

Orbene, il Tribunale ritiene di dover addivenire alla lettura ed interpretazione di tali testamenti alla ricerca della volontà complessiva del de cuius, proprio perché trattasi di tre schede tutte compatibili tra loro nel contenuto dispositivo e quindi volte a definire progressivamente la disciplina che il testatore intendeva disporre. Deve premettersi peraltro, in risposta ad obiezioni sollevate

dall'odierno attore, che seppure è vero che il Cav. C. non aveva competenze giuridiche qualificate, avendo una formazione scolastica elementare, egli disponeva certamente di mezzi economici che ben gli consentivano di acquisire consulenze adeguate per formulare le sue volontà in termini anche tecnici e comunque chiari e precisi, tenendo conto di una disciplina legislativa che verosimilmente egli ignorava o comunque non poteva conoscere compiutamente ed applicare quindi correttamente, ma di cui poteva essere adeguatamente edotto ai fini che intendeva perseguire. E' di tutta evidenza peraltro, dalla mera lettura delle scede testamentarie in esame, che il disposto dettato da de cuius, pur con riferimento ad istituti giuridici ben specifici (dispensa da imputazione e collazione) reca comunque espressioni del tutto improprie e finanche piccole omissioni ("la somma che riconosco debitore nei di mia moglie") che tradiscono la sua modesta formazione scolastica.

Addivenendo quindi ad una lettura coordinata ed unitaria dei testamenti in esame è di tutta evidenza che la moglie del de cuius non è già solo destinataria del lascito attribuitole con l'ultima delle schede in esame - l'albergo in Cervinia -, ma risulta invece beneficiaria di donazione di cospicuo valore in relazione all'appartamento sovrastante detto albergo, già disposta nell'anno precedente a quello di redazione del primo testamento, ma qualificata con detta scheda come esente da imputazione e collazione e destinata quindi a gravare unicamente sulla quota disponibile del compendio. La sig.ra E.M. risulta inoltre destinataria di un complesso indeterminato di beni di valore economico contenuto, come si avrà modo di rilevare e valutare in seguito, ma di enorme valenza affettiva e morale per il testatore, in quanto relativo a celebre impresa alpinistica da cui egli trasse fama e considerazione e che gli valse il conferimento di onorificenze e medaglie, anch'esse affidate in custodia alla moglie. Detto complesso, indeterminato nel suo contenuto specifico e comprensivo di tutto quanto relativo alla predetta impresa, viene peraltro non solo affidato in custodia, ma anche rimesso alla volontà del beneficiario per il suo utilizzo ed eventualmente anche per la cessione ad Enti ed Istituzioni pubbliche, restandone preclusa la sola facoltà di vendita a privati.

Infine con terza scheda testamentaria in esame il de cuius dispone attribuendo alla moglie l'albergo di Cervinia, così individuato nell'unitarietà del complesso, motivando tale disposizione in considerazione di contribuzioni economiche che riferisce effettuate dalla sig.ra M. per il pagamento delle spese, dei lavori di ristrutturazione, dell'arredo di tale complesso, precisando come tale apporto abbia consentito di evitare l'accensione di un mutuo e riconoscendosi "debitore" di un importo di "almeno € 800.000,00". Il de cuius dispone quindi del residuo patrimonio, nei limiti, evidentemente, di quanto non altrimenti già trasferito in precedenza alla moglie, in favore del figlio G..

Emerge peraltro, dalla lettura complessiva delle volontà testamentarie del de cuius, come egli abbia destinato, pur con diverse modalità operative, alla moglie tutti i beni che all'evidenza rivestivano maggior valenza affettiva per il de cuius, disponendo in suo favore dell'appartamento in cui i coniugi avevano sempre vissuto, dell'albergo che avevano insieme gestito, con modalità che il Tribunale andrà meglio ad esplorare e valutare in seguito, ed infine di cimeli ed oggetti tutti relativi

all'impresa alpinistica che aveva segnato la vita del testatore, dandogli fama e riconoscimenti che, dal tenore della seconda scheda testamentaria, rivestivano per lui un significato ed un rilievo enorme.

Emerge, dunque, come le attribuzioni complessivamente rese dal de cuius alla moglie vadano ben oltre il mero complesso alberghiero oggetto dell'ultimo testamento relitto e risultino comunque relative ad un insieme patrimoniale indeterminato, soprattutto con riferimento al complesso dei cimeli e dei materiali relativi all'impresa di ascensione al K2 compiuta dal Cav. C.. Risulta inoltre come la moglie sia con ogni evidenza individuata dal de cuius quale destinataria dei beni di maggior valenza morale ed affettiva nell'ambito del suo pur ampio patrimonio, apertamente legittimata a disporre "come di sua volontà" degli oggetti costituenti la memoria più preziosa del testatore.

Tutti gli elementi evidenziati non consentono perciò in alcun modo di addivenire alla qualificazione del lascito attribuito alla sig.ra M. nel terzo testamento in esame, e relativo in effetti anch'esso ad un complesso non meglio individuato di beni, mobili ed immobili, ma anche di beni immateriali ed avviamento, da intendersi compresi nell'"albergo di Cervinia" come mero legato di debito gravante a carico dell'eredità o, alternativamente, come legato in sostituzione di legittima, essendo comunque il coniuge del de cuius erede necessario. Detta disposizione, pure enunciata quale attribuzione di un complesso unitario di beni, integra infatti con ogni evidenza lascito a titolo di erede in favore della sig.ra M., al pari di quello disposto con la seconda scheda testamentaria del de cuius.

Peraltro, ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'azione di riduzione promossa dall'odierno attore, giova in specie rilevare che "in materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius" (Cass. civ. Sez. 2 - Sentenza n. 1357 del 19/01/2017).

Nondimeno, "nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva (Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 02/09/2020).

Peraltro "in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero

costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione" (Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 18199 del 02/09/2020).

Persino "la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima" (Cass. civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 17926 del 27/08/2020).

Addivenendosi quindi alla disamina della domanda di riduzione attorea e, previamente al fine, alle complesse operazioni ex art. 556 c.c., il Tribunale rileva che l'odierna convenuta in sede di costituzione ha apertamente assunto che "il complesso aziendale di tipo alberghiero denominato "A.C." costituisce una azienda coniugale" e che esso sia quindi caduto in successione solo per la quota di $\frac{1}{2}$ della sua consistenza, producendo a conforto delle allegazioni svolte scrittura dattiloscritta, datata e sottoscritta dal de cuius in data 7.04.2008, nella quale il Cav. C. dichiara "che la collaborazione di mia moglie E.M. alla attività di impresa che viene svolta sotto l'insegna "Hotel da Compagnoni" è stata sin dall'inizio (e quindi dall'anno 1985) estremamente importante e qualificata, tanto da condividere con me il rischio di impresa", riconoscendo quindi che "E.M. ed io, infatti, abbiamo utilizzato entrambi i nostri personali risparmi per procedere alla ristrutturazione dell'immobile in cui si svolge l'attività alberghiera, di ristorazione e di bar sotto l'insegna sopra indicata". In detta scrittura il de cuius attesta peraltro che "nell'ultima ristrutturazione, non ancora ultimata ed iniziata nel 2005, non ho voluto usufruire del mutuo agevolato (...) da parte della Regione Valle d'Aosta" e quindi "E. ha più volte finanziato la suddetta attività di impresa, sia rilasciando fideiussioni od altre garanzie ad istituti di credito o ad altri fornitori, sia pagando direttamente fornitori e personale o ripianando esposizioni bancarie. E' sempre stata mia moglie (...) che in questi anni ha scelto ed assunto personale, ha trattato direttamente con i fornitori i quali fanno e hanno sempre fatto riferimento a Lei per i pagamenti. Gli utili e le perdite dell'attività di impresa sono stati tra noi sempre ripartiti in modo uguale".

La parte attrice, in sede di prima memoria depositata ex art. 183, comma VI, c.p.c., ha quindi rilevato in merito alla valenza probatoria ed autenticità della scrittura prodotta dalla convenuta al documento n. 6 in atti, che la "dichiarazione allegata e prodotta da parte Convenuta sub. doc. (...) è

quanto di inverosimile si possa sostenere. Tale documento è privo di data certa, fotocopiato e compilato ad hoc chissà da chi; un vero e proprio fuor d'opera. Si dubita fortemente che un ultranovantenne in data sette aprile 2008 con una tanto tremolante sottoscrizione ed in totale mancanza di adeguata preparazione tecnico-giuridica abbia potuto redigere in autonomia una siffatta palese pre compilata dichiarazione. Se il documento in questione è solo il frutto di un vero e proprio suggerimento; tale documento non ha alcuna rilevanza e portata dichiarativa", chiedendo quindi l'esibizione del documento in originale e l'esperimento di indagine peritale per la verifica della sua autenticità.

E' stata disposta quindi C.T.U. al fine di accertare l'autografia di detta scrittura, anche alla luce della documentazione medica attestante le condizioni di salute del dichiarante all'epoca della redazione del documento quale risultante dalla data apposta in calce alla scrittura e, ove possibile, se la parte dattiloscritta del documento possa ritenersi coeva alla data sulla stessa apposta.

E' emerso così in esito all'indagine peritale che, previa disamina della scrittura in relazione alle scritture di comparazione acquisite, risultano in effetti autografe la data apposta in calce al documento e la sottoscrizione al nome del Cav. C.. E' stato accertato inoltre come "la dattiloscrittura sia stata prodotta con stampante ink-jet a getto d'inchiostro a base acquosa. Tale inchiostro ha per sua natura la prerogativa di essiccare istantaneamente dunque la curva di ossidazione che caratterizza ad esempio gli inchiostri oleosi in pasta , è assente. Per questo motivo non è stato possibile procedere all'accertamento sull'epoca di redazione, né se la dattiloscrittura possa essere coeva alla manoscrittura di data e firma".

Ritiene, tuttavia il Collegio, che, avuto riguardo alle risultanze ulteriori complessive, e soprattutto documentali, acquisite in atti la valenza e la portata probatoria di tale documento debba ritenersi in effetti assai modesta.

Ed infatti che, a seguito del decesso della prima moglie del Cav. C., sig.ra G.E.C., in data 23.04.1979, titolare dell'esercizio di bar-ristorante in Cervinia all'insegna "D.C.", con scrittura privata in data 30.06.1979, il de cuius ebbe ad acquistare dal figlio G. la quota di $\frac{1}{2}$ del predetto esercizio commerciale, pervenutagli in eredità dalla madre, per un corrispettivo di L. 12.000.000 (v. documento n. 7 in atti).

Risulta inoltre che il Cav. C., titolare esclusivo del predetto esercizio, ebbe ad ottenere in data 12.01.1990 licenza sanitaria quale "affittacamere" e per esercizio di attività di bar-ristorante (v. documenti nn. 8 e 9 di parte convenuta) e quindi in data 2.03.2005 e nuovamente in data 10.04.2006, in corso di ristrutturazione del complesso avviata, appunto, nel 2005, come peraltro risultante dalla dichiarazione al documento n. 6 di parte convenuta, autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività di albergo (v. documento n. 10 di parte convenuta" sotto l'insegna "D.C." , rinunciando invece alla

licenza di affittacamere (v. documento n. 11 di parte convenuta), nonché autorizzazione comunale in data 12.09.2006 all'esercizio della medesima attività.

La sig.ra E.M., pure iscritta al registro esercenti il commercio per somministrazione di alimenti e bevande, non risulta essere mai divenuta cointestataria del predetto complesso alberghiero, sempre gestito dal de cuius quale impresa individuale.

Risulta peraltro che con scrittura privata autenticata in data 29.12.1988 il Cav. C. e la sig.ra E.M. ebbero ad attestare, "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230bis codice civile", l'esistenza di una collaborazione continuativa e prevalente dei coniugi nella gestione della predetta impresa, di "piena proprietà e titolarità" del de cuius, disponendo quindi che "la dichiarazione annuale dei redditi del titolare dell'impresa recherà l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai suddetti familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente nel periodo di imposta". La sig.ra M. venne indicata quindi come collaboratore familiare dall'1.01.1989 (v. documento n. 27 di parte convenuta).

Risulta inoltre dall'esame delle dichiarazioni fiscali del Cav. C. prodotte dalla convenuta in ottemperanza ad ordine di esibizione documentale del G.I. ex art. 210 c.p.c. che dall'anno 1989 è stata indicata una quota di partecipazione agli utili dell'impresa del 49% attribuita alla sig.ra M. quale collaboratore familiare (v. in atti dichiarazioni fiscali del de cuius).

Ritiene, dunque, il Tribunale, alla luce della chiara e congruente documentazione come sopra acquisita ed esaminata, doversi ravvisare in effetti sussistente tra le parti sin dal gennaio 1989 un'impresa familiare nella quale la sig.ra E.M. era titolare di una quota di partecipazione agli utili pari al 49% che ella risulta aver in effetti sempre percepito negli anni come da dichiarazioni fiscali rese dal de cuius. La qualificazione giuridica così espressamente e formalmente data per comune accordo tra i coniugi alla collaborazione resa dalla sig.ra E.M. nell'attività di impresa di cui è sempre rimasto titolare esclusivo il marito sino al suo decesso non può certo essere modificata ex post per effetto di mera dichiarazione ricognitiva resa dal de cuius solo nell'anno antecedente alla sua morte, laddove risulta con chiara evidenza che anche nella concreta gestione dell'attività i coniugi hanno sempre dato effettiva attuazione alle attestazioni rese con scrittura autenticata in data 29.12.1988, riconoscendo costituita tra loro un'impresa familiare.

Consegue, dunque, alla qualificazione data alla collaborazione dei coniugi nella gestione dell'albergo di cui era titolare il de cuius che l'intero complesso aziendale deve ritenersi compreso nella massa in successione.

Peraltro "in tema di impresa familiare, la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi del familiare va determinata, sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto, e non

della sua effettiva incidenza causale sul loro conseguimento, in relazione al valore complessivo dell'impresa che si connota come entità dinamica soggetta a variazioni in funzione dell'andamento del mercato; ne deriva che, nella liquidazione della quota del familiare al momento della cessazione, va inclusa anche la rivalutazione di un fattore della produzione riferibile a cause estranee all'attività svolta dal partecipante, che si sia tradotto in un aumento di redditività dell'impresa medesima, ed analogamente i fattori di decremento dei beni che abbiano riflessi sulla produttività. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva espunto dal calcolo della quota l'aumento di valore di mercato degli immobili imputabile all'introduzione della moneta unica) (Cass. civ. Sez. L - Ordinanza n. 1401 del 22/01/2021).

L'odierna convenuta ha formulato in effetti domanda subordinata riconvenzionale, "nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse, secondo le prospettazioni di parte attrice recisamente contestate da questa difesa, che il rapporto tra E.M. e A.C. configurasse un'impresa familiare", chiedendo accertarsi e dichiararsi quindi "che E.M. in virtù della collaborazione prestata in modo continuativo nell'impresa familiare tra il 1985 e la morte di A.C. è titolare di un diritto di credito relativamente agli utili, ai beni acquistati con essi, agli incrementi di valore dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, maturati dal 1985 alla data della morte di A.C., in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e, quindi, in misura non inferiore ad una media del 70%, oltre interessi legali in misura di legge, e conseguentemente inserire nel passivo ereditario il credito vantato dalla signora E.M. così come accertato. A tal fine, laddove si ritenga di dare ingresso alla domanda subordinata", ha chiesto quindi disporsi la sospensione del presente giudizio e provvedere ex art. 426 c.p.c.

L'odierno attore ha peraltro tempestivamente eccepito la prescrizione di ogni eventuale credito vantato dalla convenuta per la liquidazione della quota spettante alla sorella dante causa all'atto della cessazione dell'impresa familiare a seguito del decesso del titolare dell'impresa stessa.

Ritiene quindi il Tribunale che l'esame e la valutazione delle questioni così poste dalle parti non possa essere disgiunto dalla disamina dei rilievi pure formulati dall'odierna convenuta nel contestare l'erronea determinazione da parte dell'attore degli effettivi debiti ereditari, da portarsi in detrazione della massa relitta ai fini della riunione fittizia dei beni caduti in successione, e quindi assumere di essere creditrice di un importo di € 800.000,00, da portarsi, appunto, in detrazione dal "relictum" , in forza di riconoscimento di debito formulato dal de cuius nel contesto della terza scheda testamentaria, per aver ella contribuito in misura consistente al pagamento delle spese per la ristrutturazione e l'arredo dell'albergo C., nonché di mutui, tasse e spese condominiali.

Ed infatti l'esame di dette questioni postula previa unitaria valutazione del contributo in effetti reso dal de cuius e dalla moglie nella gestione e ristrutturazione del complesso alberghiero in questione, quale desumibile dall'intera documentazione acquisita in atti.

Deve peraltro previamente rilevarsi che la domanda di accertamento della simulazione assoluta del riconoscimento di debito come sopra formulato dal de cuius in sede testamentaria nei confronti della sig.ra E.M., pure dapprima formulata in citazione, non è stata infine riproposta in sede di precisazione delle conclusioni , allorché l'attore ha chiesto invece "accertare e dichiarare che relativamente al 'presunto debito' di Euro 800.000.= come da 'riconoscimento' riportato nella scheda testamentaria allegata in atti (del 14 marzo 2007) nulla vi sia da contabilizzare nelle operazioni riconducibili alla "riunione fittizia" in quanto mera ricognizione di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e pertanto escludendo la predetta somma dai calcoli necessari per determinare la quota

riservata per legge all'odierno attore". La domanda di simulazione attorea deve ritenersi quindi abbandonata.

A riprova del contributo economico che si assume reso dalla sig.ra E.M. per la ristrutturazione del complesso alberghiero di cui era titolare il marito, l'odierna convenuta ha prodotto ampia documentazione bancaria al doc. 38 in atti, da cui risulta peraltro che tutti gli apporti finanziari di cui all'elenco sub 38/A risultano in effetti resi sul conto corrente n. (...) acceso dal Cav. C. presso U., su cui venivano gestiti i pagamenti per le opere di ristrutturazione avviate in relazione all'albergo "D.C.", mediante giroconti di fondi provenienti dal c/c n. (...) acceso presso la medesima Banca e cointestato ai coniugi, sul quale confluivano peraltro, come si evince dall'esame dei relativi estratti conto prodotti dall'attore al documento n. 11, redditi da pensione del Cav. C., accrediti derivanti dagli investimenti finanziari di cui pure era titolare il de cuius, finanziamenti pubblici resi all'impresa del de cuius, e, dunque, preponderanti apporti resi dallo stesso Cav. C. R. peraltro taluni versamenti di somme derivanti da liquidazione titoli provenienti da deposito intestato alla sig.ra E.M., effettuati peraltro su c/c che non è dato verificare a chi fosse intestato (n. (...) presso U.), nonché operazioni di liquidazione di titoli di proprietà comune ai coniugi. R., dunque, apporti certamente in parte resi anche dalla sig.ra M. per le opere di ristrutturazione in questione, in misura che non è dato tuttavia accertare, risultando operazioni molteplici di liquidazione di investimenti in parte certamente cointestati ai coniugi e comunque operazioni di giroconto di fondi anch'essi in larga parte provenienti da conti cointestati ai coniugi. Non risultano peraltro, dalla documentazione in atti fideiussioni od altre garanzie comunque sottoscritte dalla sig.ra E.M. in favore dell'impresa di cui era titolare il marito.

Rileva peraltro il Tribunale che, essendo la sig.ra E.M. beneficiaria del lascito risolto dal marito e avente ad oggetto l'intero complesso alberghiero in Cervinia, è di tutta evidenza come ella abbia così acquisito anche gli incrementi derivanti, sul piano immobiliare, ma anche mobiliare, in termini di arredi, complementi ed avviamento, dalle opere di ristrutturazione poste in essere dai coniugi per la miglior qualificazione di detto complesso.

Il rilievo vale peraltro anche in relazione agli incrementi dell'impresa familiare costituita tra i coniugi, i cui utili risultano peraltro già distribuiti tra i coniugi in corso di gestione, come si evince dall'esame delle dichiarazioni fiscali del de cuius acquisite in atti.

Peraltro, proprio in tema di impresa familiare la Suprema Corte ha limpidamente chiarito ormai, da un lato la natura e le caratteristiche proprie di tale istituto, dall'altro i diritti di cui sono titolari i collaboratori familiari, in corso di gestione dell'impresa e quindi all'atto della sua cessazione.

La Corte ha rilevato infatti, in ordine al disposto ex art. 230bis c.c., che "detta disposizione, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia con l'art. 89 L. 19 maggio 1975, n. 151, è da ritenersi norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali, che, come si evince dall'incipit dell'art. 230bis c.c. "salvo sia configurabile un diverso rapporto", prefigura l'istituto dell'impresa familiare come autonomo, di carattere speciale, ma non eccezionale, e di natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale eventualmente configurabile. L'impresa appartiene poi, soltanto al suo titolare, creando fra i partecipanti un rapporto meramente interno, di natura obbligatoria, per la qualificazione dei loro diritti economici alla stregua di diritti di credito nei confronti del titolare

medesimo (in questi sensi in motivazione, vedi Cass. 13.10.2015 n.20552). In particolare, secondo la linea ermeneutica definita dalla giurisprudenza di questa Corte e qui condivisa, i collaboratori familiari concorrono con l'imprenditore alla ripartizione degli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (con specifico riferimento ai criteri di determinazione, sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione o di quella del singolo partecipante, nonché dell'accrescimento, a tale data, della produttività dell'impresa: Cass. 8.3.2011, n. 5448; Cass. 8.4.2015, n. 7007), tenuto conto delle spese di mantenimento, pure gravanti sul familiare che esercita l'impresa, pertanto da detrarre, e restando a carico del partecipante che agisca per il conseguimento della 4 n. r.g. 5050/2015 propria quota l'onere di provare la consistenza del patrimonio familiare e l'ammontare degli utili da distribuire (Cass. 23.6.2008, n.1V..057). La disposizione che disciplina l'istituto reca, infatti, una previsione "binaria" dei diritti spettanti ai familiari partecipanti che prestino in modo continuativo la attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare: quello al mantenimento, che si protrae durante lo svolgimento del rapporto; quello alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, che sorge al momento della cessazione dell'impresa familiare o al momento della cessazione della partecipazione. Come rilevato in dottrina, l'art.230 bis, in sostanziale assonanza con il principio di adeguatezza ex art.36 Cost., istituisce una tutela comunque rispondente al livello economico della comunità, indipendentemente dalla qualità e quantità del lavoro svolto, scomponendosi in due proposizioni: una destinata ad assicurare un minimum di carattere eminentemente assistenziale e l'altra avente ad oggetto una effettiva compartecipazione dei componenti agli utili prodotti". (Cass. civ. Sez. L, Ordinanza n. 15962 del 2019).

Orbene, in specie la sig.ra E.M., quale beneficiaria del lascito avente ad oggetto l'intero complesso alberghiero di cui era titolare il marito, gestito in regime di impresa familiare con la moglie e ristrutturato negli anni con apporti resi da entrambi i coniugi in misura che non è dato peraltro evincere con ragionevole precisione e certezza alla luce della mera documentazione prodotta in atti per le considerazioni come sopra esposte, risulta comunque aver acquisito per intero gli incrementi maturati nell'impresa stessa e nel complesso mobiliare ed immobiliare con cui essa è sempre stata gestita. E, dunque, nessun credito ulteriore ella, al pari della propria avente causa, odierna convenuta, potrebbe mai vantare ex art. 230bis c.c. a seguito della cessazione dell'impresa familiare per intervenuto decesso del suo titolare ovvero per la restituzione di finanziamenti, di importo peraltro del tutto indeterminato, resi per la ristrutturazione del complesso alberghiero in questione.

Le dichiarazioni rese dal de cuius nella contestata scrittura al documento n. 6 di parte convenuta, sottoscritto dal Cav. C. nell'anno antecedente alla sua morte non possono, dunque, avere valenza ricognitiva di debito, al pari di quelle che accompagnano, nel contesto della terza scheda testamentaria redatta dal de cuius in data 14.03.2007, il lascito avente ad oggetto l'intero complesso alberghiero di cui era titolare il testatore in favore della moglie . Ed infatti "la mera promessa di remunerazione, fatta ad un terzo da parte del "de cuius" non determina il sorgere di un obbligo di pagamento vincolante per gli eredi in quanto, in assenza dell'accertamento della prova di pattuizioni o di versamenti periodicamente eseguiti, a tale promessa deve riconoscersi esclusivamente la qualificazione di obbligazione naturale, non trasmissibile "mortis causa" in quanto priva di vincolatività giuridica prima e fuori dell'adempimento, tenuto conto che la promessa di pagamento, in quanto non costitutiva di un'obbligazione ma esclusivamente confermativa di un preesistente

rapporto fondamentale, non è idonea a trasformare in un debito giuridicamente vincolante per il promettente un'obbligazione naturale" (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 15301 del 12/07/2011).

Ritiene piuttosto il Collegio che la dichiarazione sottoscritta dal Cav. C. al documento n. 6 di parte convenuta offra semmai un apporto ulteriore e significativo per una corretta interpretazione dell'ultimo testamento redatto dal de cuius, in termini che valgono peraltro a palesare con chiarezza le preoccupazioni ed i timori del testatore e quindi ad evidenziare le finalità che egli perseguiva nel rendere tali riconoscimenti degli apporti offertigli dalla moglie per la gestione della propria attività di impresa. V. il de cuius, anche perché probabilmente edotto da professionisti competenti sulla normativa vigente e cogente in materia successoria, era ben consapevole di aver disposto in favore della moglie lasciti e donazioni di valore preponderante in relazione al complessivo patrimonio di cui era titolare ed era preoccupato quindi di offrire ogni utile contributo, anche dichiarativo, per consentire alla moglie di consolidare e preservare le attribuzioni che le venivano così rese dal marito, tanto più che i suoi rapporti con il figlio erano venuti affievolendosi dall'epoca in cui egli era addivenuto a nuove nozze dopo il decesso della prima moglie. E, dunque, nell'attestare che "nell'ultima ristrutturazione, non ancora ultimata ed iniziata nel 2005, non ho voluto usufruire del mutuo agevolato (...) da parte della Regione Valle d'Aosta" e quindi "E. ha più volte finanziato la suddetta attività di impresa, sia rilasciando fideiussioni od altre garanzie ad istituti di credito o ad altri fornitori, sia pagando direttamente fornitori e personale o ripianando esposizioni bancarie. E' sempre stata mia moglie (...) che in questi anni ha scelto ed assunto personale, ha trattato direttamente con i fornitori i quali fanno e hanno sempre fatto riferimento a Lei per i pagamenti. Gli utili e le perdite dell'attività di impresa sono stati tra noi sempre ripartiti in modo uguale" (v. documento n. 6 di parte convenuta) e nel dichiarare quindi di voler "lasciare l'albergo di Cervinia a mia moglie E., anche perché ha contribuito alle spese già sostenute per la ristrutturazione e degli arredi di tale albergo oltre che al pagamento di mutui, tasse e spese condominiali", aggiungendo "la somma che riconosco come debitore nei di mia moglie è almeno € 800.000, ciò anche in considerazione del fatto che non è stato attivato il mutuo regionale" il de cuius intendeva verosimilmente giustificare e consolidare le attribuzioni disposte in favore della moglie, giustificando il consistente lascito disposto in suo favore con il terzo testamento in ragione dell'apporto anche economico da lei reso nell'impresa di cui egli era titolare, avvalorando in seguito le motivazioni date per il conferimento, anche in riferimento a vicende di cui, tuttavia, la stessa convenuta non ha saputo offrire prova alcuna, non trovando in effetti riscontro nella documentazione in atti , come innanzi rilevato, il fatto che la sig.ra M. avesse reso garanzie o ripianato autonomamente, con propri fondi personali, debiti relativi a detta impresa.

E, dunque, se da un lato la domanda formulata dalla convenuta, pure in via subordinata, nel chiedere al Tribunale di "dichiarare, anche in via di domanda riconvenzionale, che E.M. in virtù della collaborazione prestata in modo continuativo nell'impresa familiare tra il 1985 e la morte di A.C. è titolare di un diritto di credito relativamente agli utili, ai beni acquistati con essi, agli incrementi di valore dell'azienda, anche in ordine all' avviamento, maturati dal 1985 alla data della morte di A.C., in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e, quindi, in misura non inferiore ad una media del 70%, oltre interessi legali in misura di legge, e conseguentemente inserire nel passivo ereditario il credito vantato dalla signora E.M. così come accertato" appare con ogni evidenza radicalmente infondata, risultando perciò superfluo ogni provvedimento ex art. 426 c.p.c., dall'altro la stessa pretesa creditoria vantata dalla convenuta in relazione all'importo di "almeno €

800.000,00" di cui il de cuius, nel terzo testamento relitto, si è attestato "debitore" verso la moglie, deve ritenersi parimenti infondata. Al riguardo evidenzia anzi il Collegio che la stessa espressione usata dal testatore, che meglio di chiunque altro sarebbe stato pienamente in grado di quantificare con precisione gli apporti effettivamente resi dalla moglie nell'impresa di cui egli era titolare, disponendo di tutta la documentazione relativa e con l'ausilio dei professionisti della cui consulenza si avvaleva certamente nella redazione delle sue volontà testamentarie, nel riconoscersi debitore di un importo solo approssimativamente indicato in "almeno € 800.000,00", avvalora le conclusioni sin qui esposte, tanto più ove si consideri che, per le considerazioni ed i rilievi che si vengono di seguito a sviluppare, la somma indicata dal testatore risulta in concreto assai prossima all'entità della lesione di legittima che si viene ad accertare in parziale accoglimento della domanda attorea.

Venendo quindi alle complesse operazioni ex art. 556 c.c., ai fini della ricostruzione della massa relitta in successione in morte del Cav. C., muovendo dall'accertamento del patrimonio immobiliare del de cuius all'atto del suo decesso, il Tribunale rileva che le articolate indagini peritali svolte nel giudizio, solo in parte oggetto di specifiche contestazioni delle parti, risultano in effetti pienamente esaustive.

La Suprema Corte ha peraltro ormai chiarito come, "in tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione; quindi, alla detrazione dal "relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum" al netto ed il valore del "donatum" ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012; Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 23/12/2014).

Orbene, nel compendio ereditario risultano compresi in specie numerosi cespiti immobiliari per la cui valutazione sono state esperite nel giudizio distinte indagini peritali.

Risulta anzitutto, dall'esame della relazione peritale depositata dal C.T.U. Geom. Alessandro Negrini in data 11.01.2021, che nel compendio sono anzitutto compresi:

A. 1) IMMOBILI IN COMUNE DI M.:

- Quota indivisa di 1/2 della proprietà di appartamento Fg. (...) particella (...) sub. (...) = € 126.500,00

A. 2) IMMOBILI IN COMUNE DI V.:

2.A - FABBRICATI IN LOCALITA' C.:

- Proprietà di fabbricato Fg. (...) particella (...) (attuale particella (...)) = € 113.600,00

- Proprietà di fabbricato Fg. (...) particella (...) (attuale particella (...)) = € 120.000,00

2.B - TERRENI AGRICOLI IN LOCALITA' C.:

- Proprietà e quote indivise della proprietà di vari terreni agricoli = € 29.900,00

2.C - TERRENI EDIFICABILI IN LOCALITA' S. C.:

- Quota indivisa di 520/1000 della proprietà dei terreni edificabili Fg. (...) particelle (...)-(...)-(...) = € 133.600,00

2.D - TERRENI AGRICOLI IN LOCALITA' S. A.:

- Quota indivisa di 1/7 della proprietà dei terreni agricoli Fg. (...) particelle (...)-(...) = € 50,00

Sommano = € 523.650,00

Valore complessivo degli immobili compresi nel compendio relitto, riferito alla data 13.05.2009 (arrotondato) = € 523.700,00" (v. relazione peritale richiamata in atti, pag. (...)).

Il C.T.U. ha peraltro provveduto anche alla stima del valore di altri immobili, anch'essi siti in Comune di Valfurva, oggetto di donazione per la nuda proprietà disposta dal de cuius con atto in data 22.09.1990 in favore della sig.ra E.M., con espressa dispensa da collazione ed imputazione, quindi gravante sulla quota disponibile (v. documento n. 14 di parte attrice).

Il C.T.U. ha peraltro valutato, in risposta a specifico quesito posto dal G.I., anche la natura, qualità ed il valore delle costruzioni esistenti sui fondi oggetto di donazione all'epoca della stipula dell'atto e di quelle successivamente realizzate sui predetti fondi alla data dell'apertura della successione.

E' emerso così che "il fabbricato rurale, alla data della donazione del 22.09.1990, presentava elementi tipologici e costruttivi tipici e peculiari dell'architettura alpina di questa zona.

Le strutture perimetrali e portanti erano in legno, appoggiate su una muratura realizzata in pietrame locale; la copertura è retta da capriate in legno ed il manto è realizzato con fogli di lamiera ondulata.

La funzione del fabbricato è stata fin dall'origine legata ad un utilizzo di tipo agricolo abitativo (v. relazione peritale in esame in atti, pag. 70)".

Il C.T.U. ha quindi così stimato il valore di piena proprietà di dette costruzioni all'epoca della donazione:

F.I.L.C.:

a) Fabbricato Fg. (...) particella (...) (attuale particella (...)) = L. 43.700.000

b) Fabbricato Fg. (...) particella (...) (attuale particella (...)/parte) = L. 20.500.000

Valore complessivo dei fabbricati in Comune di Valfurva oggetto di donazione, riferito alla data 22.09.1990 (piena proprietà) = L. 64.200.000 (ibidem, pag. 73).

Il C.T.U. ha quindi riscontrato che "sui fondi in Località Campolungo non sono state realizzate nuove costruzioni, successivamente alla data della donazione (22.09.1990) e sino alla data del decesso del Cav. C.A. (13.05.2009).

Sono state altresì realizzate delle ristrutturazioni, e/o opere di manutenzione, sui fabbricati già esistenti alla data della donazione di cui al Fg. (...) mapp. (...) (attuale mapp. (...)) e mapp. (...) (attuale mapp. (...)), come meglio di seguito specificate.

Ristrutturazione totale fabbricato Fg.(...) mapp.(...) (ora mapp.(...)) in forza della Concessione Edilizia rilasciata il 27.06.1996 prot. n. (...) (Pratica Edilizia n. 338/95) e della successiva Concessione Edilizia in Sanatoria rilasciata il 09.08.2000 prot. n. (...) (inizio dei lavori il 08.07.1996 e ultimazione dei lavori il 13.09.2000) il fabbricato Fg. (...) n. (...) (ora n. (...)) è stato oggetto di totale ristrutturazione che è consistita nelle seguenti opere principali:

- 1) consolidamento e ripristino delle condizioni statiche del fabbricato e degli elementi costitutivi e tipologici;
- 2) opere di impermeabilizzazione ed isolamento termico;
- 3) realizzazione di tavolati interni non portanti e di servizi igienici;
- 4) modifica e inserimento di alcuni vani di apertura.

Opere di manutenzione fabbricato Fg. (...) mapp.(...) (ora n. (...)/parte) Il fabbricato Fg. (...) mapp. (...) (attuale mapp. (...)) è stato presumibilmente oggetto di opere di manutenzione che hanno riguardato il piano terreno/seminterrato negli anni nei quali è stato ristrutturato l'adiacente fabbricato Fg. (...) mapp. (...) (dall'anno 1996 all'anno 2000) (ibidem, pagg. (...)-75).

Addivenendo quindi alla stima dei costi di ristrutturazione e manutenzione degli immobili in questione, il C.T.U. ha concluso:

"F.I.L.C.:

a) Costi stimati per la ristrutturazione totale del fabbricato Fg. (...) particella (...) (attuale particella (...)) = L. 273.500.000

b) Costi stimati per la manutenzione del piano terra del fabbricato Fg. (...) particella (...) (attuale particella (...)/parte) = L. 24.500.000

Costi complessivi stimati per la ristrutturazione e per la manutenzione dei fabbricati in Valfurva oggetto di donazione (costi sostenuti negli anni dal 1996 al 2000) = L. 298.000.000" (ibidem pag. 77).

E, dunque:

RIEPILOGO DEI VALORI DEGLI IMMOBILI IN COMUNE DI VALFURVA OGGETTO DI DONAZIONE IN DATA 22.09.1990 (valori riferiti al 13.05.2009, data di apertura della successione)

1) FABBRICATI IN LOCALITA' C.:

- Proprietà di fabbricato Fg. (...) particella (...) (attuale particella (...)) = € 413.300,00

- Proprietà di fabbricato Fg. (...) particella (...) (attuale particella (...)/parte) = € 95.900,00

2) TERRENI AGRICOLI IN LOCALITA' CAMPOLUNGO:

- Proprietà di terreni agricoli Fg. (...) particelle (...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...)-(...) = € 81.900,00

B. Valore complessivo degli immobili in Comune di Valfurva oggetto di donazione, riferito alla data 13.05.2009 (piena proprietà) = € 591.100,00

RIEPILOGO DEI VALORI DEI FABBRICATI IN COMUNE DI VALFURVA

Costi complessivi stimati per la ristrutturazione e per la manutenzione dei fabbricati in Valfurva oggetto di donazione (costi sostenuti negli anni dal 1996 al 2000) = L. 298.000.000 aggiornata al 13.05.2009 = € 188.219,70" (*ibidem*, pag. 78).

Le conclusioni come sopra esposte dal C.T.U. non sono state peraltro oggetto di specifiche contestazioni delle parti e possono certamente assumersi, come dettagliatamente esposte in esito ad indagine compiutamente e correttamente svolta dal C.T.U. ai fini della decisione.

Deve peraltro rilevarsi, ai fini di una corretta valutazione degli immobili oggetto di donazione effettuata dal de cuius in favore della moglie in data 22.09.1990 che detti beni devono essere certamente valutati ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c. per l'intero valore che essi avevano acquisito all'epoca dell'apertura della successione, a seguito dei lavori di ristrutturazione e per effetto degli interventi di manutenzione descritti in sede peritale. Ed infatti, "nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ. , l'esclusione dell'obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il de cuius abbia apportato con proprio danaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti ed addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del de cuius ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa" (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 4381 del 04/08/1982).

Peraltro "le regole poste dagli artt. 748 e 749 c.c. (che riguardano anche le spese straordinarie e deterioramenti occorsi per colpa del donatario, che qui non rilevano) sono comunemente ritenute espressione dei principi generali che reggono il possesso di buona fede (art. 1150 c.c.) e, più in generale, di quelli in tema di indebito arricchimento. In particolare, il rimborso dei miglioramenti è reso necessario dal rilievo per cui non sarebbe ragionevole imporre al donatario di conferire un valore che non è riferito all'originaria consistenza della res donata, ma che dipende, piuttosto, da iniziative da lui assunte (nel caso di miglioramenti eseguiti a sua cura e spese) o da interventi di terzi che abbiano inteso favorirlo (nel caso in cui i miglioramenti siano apportati da altri: la giurisprudenza - cfr. Cass. 18 giugno 1981, n. 4009 - infatti riconosce che la norma di cui all'art. 748 c.c. trovi applicazione anche nel caso di migliorie eseguite da terzi). Le migliorie di cui agli artt. 748 e 749 c.c. si identificano in quelle opere che si incorporino nel fondo ed aumentino le opere esistenti, ovvero ne migliorino l'efficienza (Cass. 5 ottobre 1974, n. 2621)" (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 20041 del 2016).

In specie tuttavia l'odierna convenuta non ha offerto prova alcuna che le opere di ristrutturazione e manutenzione poste in essere sugli immobili già donati dal de cuius alla moglie siano state realizzate con fondi della stessa sig.ra E.M., laddove risulta invece che le concessioni edilizie al fine rilasciate fossero in effetti tutte intestate al Cav. C..

Del resto proprio in applicazione del dettato ex art. 556 c.c. ai fini della determinazione della porzione disponibile "si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli da 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre".

Deve quindi ritenersi applicabile in specie " il principio per cui la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de cuius" con riserva di usufrutto, non essendo giustificabile il conferimento in collazione di un valore accresciuto a spese del conferente" (Cass. civ. n. 24150/2015) e, tuttavia, laddove il donatario non provi invece di aver migliorato il bene donatogli a sue spese, nessuna deduzione può essergli riconosciuta

Risulta peraltro, dall'esame della relazione peritale depositata dal C.T.U. Geom. Marco ... in data 16.09.2020, che nel compendio sono altresì compresi immobili siti in località B. C. e in S. B. al M., oggetto di valutazione peritale alla data del decesso del Cav. A.C., avvenuto il 13 maggio 2009, e specificamente:

"nel Comune di Valtourmenche località B. C.:

A) La piena proprietà degli immobili siti in A.C. piano interrato, piano terreno, piani 1 - 2 - 3 - 4, descritti al punto A), alla data del 13 maggio 2009, (caduto in successione) come segue:

A) ALBERGO FG. (...) N. (...) SUB. (...) : MQ 1679 X €/MQ 3.000,00 = € 5.037.000,00";

B) La piena proprietà dell'appartamento, sempre sito in B.-C., Via C. n. 15, piano 5, oggetto di donazione della nuda proprietà alla Sig.ra M.E., alla data del 13 maggio 2009, come segue:

B) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...) : MQ 292 X €/MQ 4.700,00 = € 1.372.400,00;

C) La piena proprietà dell'immobile box sito in B.-C., Via C. snc, alla data del 13 maggio 2009, (acquistata in comunione legale e caduta in successione per la quota di 1/2) come segue:

C) BOX FG. (...) N. (...) SUB. (...) : MQ 37 X €/MQ 1.450,00 = € 53.650,00,

Tenuto conto delle difformità edilizie sopra descritte al relativo paragrafo, si procede ad effettuare le correzioni di stima, relativamente alle unità in oggetto e pertanto:

BOX € 53.650,00 - € 3.000,000 = € 50.650,00

La quota di proprietà del Cav. A.C. era del 50% pertanto: C) BOX FG. (...) N. (...) SUB. (...) € 50.650,00 X 50% = € 23.525,00;

D) La piena proprietà degli immobili appartamenti (N.4) siti in B.-C., nel Condominio S. d'O., alla data del 13 maggio 2009, (caduti in successione) come segue:

D1) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...) : MQ 50 X €/MQ 5.400,00 = € 270.000,00,

D2) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...) : MQ 44 X €/MQ 5.400,00 = € 237.600,00,

D3) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...) : MQ 33 X €/MQ 5.400,00 = € 178.200,00,

D4) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...) : MQ 55 X €/MQ 5.400,00 = € 297.000,00,

Tenuto conto delle difformità edilizie sopra descritte al relativo paragrafo, si procede ad effettuare le correzioni di stima, relativamente alle unità in oggetto e pertanto:

D1) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...) : € 270.000,00 - 8.000,00 = € 262.000,00,

D2) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...) : € 237.600,00 - 8.000,00 = € 229.600,00,

D3) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...) : € 178.200,00 - 8.000,00 = € 170.200,00,

D4) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...) : € 297.000,00 - 8.000,00 = € 289.000,00

TOTALE € 950.800,000;

E) La piena proprietà dell'immobile box sito in B.-C., nel condominio S. Via M., alla data del 13 maggio 2009, (caduto in successione) come segue:

E) BOX FG. (...) N. (...) SUB. (...) : MQ 24 X €/MQ 1.700,00 = € 40.800,00.

F) La piena proprietà di un appartamento, una cantina ed un box auto, situati nel fabbricato di civile abitazione sito in S. B. al M. (I.), in Via I. n. 10 nel Condominio L. R. (n. 8E) alla data del 13 maggio 2009, (caduto in successione per la quota di 1/2) come segue:

F1) UNITÀ ABITATIVA FG. (...) N. (...) SUB. (...) - P 4: MQ 75 X €/MQ 4.500,00 = € 337.500,00,

F2) UNITÀ BOX FG. (...) N. (...) SUB. (...) - P INT: MQ 25 X €/MQ 2.400,00 = € 60.000,00,

F3) UNITÀ CANTINA FG. (...) N. (...) SUB. (...) - P INT: MQ 2 X €/MQ 1.800,00 = € 3.600,00

TOTALE €. 401.100,00

Tenuto conto delle difformità edilizie e catastali sopra descritte al relativo paragrafo, si procede ad effettuare le correzioni di stima, relativamente alle unità in oggetto e pertanto:

F) €. 401.100,00 - €. 10.000,00 = €. 391.100,00

La quota di proprietà del Cav. A.C. era del 50% pertanto:

F) €. 391.100,00 x 50% = €. 195.550,00".

Risulta infine , dall'esame della relazione peritale depositata in data 27.10.2020 dal C.T.U. Dott. Filiberto Ferrari Loranzi, che, sulla premessa che "la valutazione dell'azienda è ragionevole avvenga, secondo l'impostazione dottrina soprariportata, sulla base del metodo reddituale, il cui fulcro è rappresentato dalla determinazione del "reddito medio prospettico" o "reddito normalizzato", il Consulente ha in specie rilevato:

" come visto, nel caso in esame, la situazione economica al 13.05.2009 deve essere necessariamente rettificata, sotto il profilo dei costi, per tener conto dell'ipotetico canone di locazione dell'immobile, così da valutare quale sarebbe stato il reddito ritraibile dalla sola gestione dell'albergo. Ci si deve quindi porre nell'ottica di un ipotetico albergatore interessato a locare la struttura. L'esito di tale simulazione ha portato alla conclusione che - sulla base della configurazione aziendale adottata (infatti non possiamo metterci in diversa prospettiva) - anche se si incrementassero i ricavi indicati nella situazione 13.05.2009 per tener conto del mese di dicembre (così da considerare l'intera stagione invernale), il risultato economico, al netto del teorico canone locativo, sarebbe una perdita (o, tutt'al più, in pareggio, qualora si volesse ridimensionare l'ipotetico canone di ammortamento),

a prescindere dalla modalità di calcolo che si intende utilizzare nell'ambito del metodo reddituale (attualizzazione del reddito medio normale atteso;

attualizzazione del reddito medio normale atteso per un periodo definito di anni;

attualizzazione dei redditi analiticamente previsti per un certo numero di anni, completata dalla determinazione di un valore terminale) il fulcro del metodo è rappresentato dal "reddito normale atteso" che, nella configurazione aziendale adottata, è negativo (o, al più, pari a zero), il che rende superfluo ogni ulteriore accertamento, dovendosi quindi concludere che il valore dell'azienda, alla data di riferimento, era sostanzialmente coincidente con il valore dell'immobile e dei relativi mobili, arredi ed attrezzature in funzionamento,

volendo applicare il metodo patrimoniale ai valori emergenti dallo stato patrimoniale al 13.05.2009 si otterrebbero i seguenti risultati:

euro/00

Valore contabile netto immobile 1 .144

Valore stima geom. ... 5.037

plusvalenza latente 3 .893

(meno) carico fiscale IRAP (165)

plusvalenza latente netto carico fiscale 3 .728

Patrimonio netto contabile 1 .445

plusvalenza latente netto carico fiscale 3.728

patrimonio netto a valori correnti 5 .173

Come si nota il risultato (euro 5.173.0000) è in linea con il valore dell'immobile espresso dal geom. ..., ma tiene altresì conto della dotazione dell'albergo in termini di mobili, arredi ed attrezzature;

per avere, infine, un'indicazione è utile rifarsi a IL SOLE24 ORE

dell'11.06.2005 (data non eccessivamente lontana da quella di riferimento del quesito) che ha indicato il prezzo medio a stanza cui venivano compravenduti - alberghi a 4 stelle (tra euro 300.000 ed euro 500.000) - alberghi a 3 stelle (tra euro 150.000 ed euro 250.000) Nel caso in esame, trattandosi di albergo a 3 stelle - ubicato in località montana di rinomanza internazionale, che attrae clientela da tutto il mondo, grazie allo sci invernale, estivo, al campo da golf, ma soprattutto per l'imponente ed

iconografica presenza del monte Cervino - si può ipotizzare che il valore a stanza potesse aggirarsi intorno ad euro 200.000 e così per un totale di euro 5.200.000 (ottenuto come euro 200.000*26 stanze). Tale valore appare in linea sia con la valutazione operata con il metodo patrimoniale (euro 5.713.000: cfr. supra), sia con la valutazione espressa dal geom. ..., tenuto anche conto della dotazione dell'albergo in termini di mobili, arredi ed attrezzature (il cui valore netto contabile alla data di riferimento era di euro 295.000 circa)".

E, dunque, sulla base delle premesse metodologiche e dei rilievi posti, il C.T.U. ha quindi concluso che "sulla base dell'analisi condotta nei precedenti capitoli, cui si rinvia per ogni necessario approfondimento, lo scrivente CTU ritiene che il valore globale del complesso aziendale A.C. alla data del decesso del de cuius (13.05.2009) ammontasse ad euro 5.200.000 e fosse quindi sostanzialmente coincidente con il valore dell'immobile così come stimato dal CTU geom. ... (euro 5.037.000), oltre ai relativi mobili, arredi ed attrezzature in funzionamento" (v. relazione peritale in atti).

Le conclusioni esposte dai C.T.U. sono state peraltro oggetto di rilievi critici da parte di entrambe le parti, soprattutto in riferimento alle valutazioni esposte in merito alla stima del valore di mercato dell'A.C. e dell'appartamento sovrastante in B.C..

Ad integrazione delle conclusioni già esposte il Geom ..., con relazione ulteriore depositata in data 31.03.2021, ha quindi evidenziato che:

"per illustrare il percorso valutativo vengono riportate alcune considerazioni base delle valutazioni, che sono risapute e che generalmente non vengono riportate nelle relazioni ma di cui comunque si è tenuto conto.

- Il valore di mercato è stimato tramite l'applicazione di procedure e di metodologie di valutazione riferite alla tipologia, alle condizioni dell'immobile e alle circostanze più probabili in cui tale immobile sarebbe compravenduto sul (libero) mercato.

- Le procedure e i metodi utilizzati per determinare il valore di mercato devono riflettere le situazioni, i dati e le informazioni del mercato immobiliare. I metodi utilizzati per stimare il valore di mercato comprendono il metodo del confronto di mercato, il metodo finanziario o reddituale e il metodo dei costi. La scelta del metodo valutativo è legata alla disponibilità dei dati, alle circostanze del mercato, alla natura e alle condizioni dell'immobile da valutare. (Nel caso specifico è già difficile reperire comparabili per alberghi in vendita ancora più difficile reperire dati relativi alla locazione dell'immobile albergo).

- Il valore di mercato è il prezzo più probabile ragionevolmente ottenibile sul mercato alla data della valutazione coerentemente con la definizione di valore di mercato; il prezzo migliore ragionevolmente ottenibile dal venditore e il prezzo più vantaggioso ragionevolmente ottenibile. Il valore di mercato di un'immobile può essere espresso in funzione delle caratteristiche tecniche e

economiche dell'immobile. Le caratteristiche immobiliari sono gli elementi distintivi e i particolari specifici dell'immobile considerato in se stesso e rispetto al contesto territoriale e ambientale.

- Il prezzo di mercato è rappresentato dal prezzo di compravendita espresso dal mercato immobiliare.

- Il prezzo unitario medio di una caratteristica immobiliare si calcola dividendo il prezzo totale per la quantità che esprime la caratteristica considerata.

- Occorre però tenere conto della tipologia immobiliare e dello stato. La tipologia immobiliare riguarda le classificazioni degli immobili in immobili nuovi, usati, ristrutturati o restaurati, ecc.; in unità in condominio o in proprietà esclusiva; ecc.

- Dimensione. La dimensione indica se si tratta di unità immobiliari piccole, medie o grandi rispetto al mercato immobiliare in esame.

- Caratteri della domanda e dell'offerta. I caratteri della domanda e dell'offerta mirano a descrivere i soggetti che operano sul mercato, i loro comportamenti, le interrelazioni tra domanda e offerta e con altri segmenti di mercato.

- Livello del prezzo. Il livello del prezzo di mercato è rappresentato dal prezzo unitario medio rapportato e confrontato con il bene in oggetto -

Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione del prezzo di mercato e delle caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell'immobile da valutare. L'immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse sul libero mercato.

- Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell'immobile da valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di mercato.

- Successivamente alla rilevazione e alla verifica dei dati immobiliari in base alla definizione del valore di mercato, si selezionano uno o più immobili di confronto.

- Nell'ambito del confronto di immobili appartenenti al medesimo segmento di mercato immobiliare o, per verificare immobili di segmenti simili, per poter applicare al processo valutativo valori normali si può applicare una serie di correttivi fondamentali per meglio evidenziare le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni oggetto da valutare tramite dei coefficienti di differenziazione i coefficienti di differenziazione sono quindi numeri moltiplicatori che permettono di correggere le quotazioni medie di mercato o quotazioni di beni simili o appartenenti a segmenti di mercato simili per ottenere il valore degli immobili le cui caratteristiche si discostano da quelle tipiche dei beni da confrontare.

Sempre nell'ambito del processo di ordinarietà di stima, occorre evidenziare come ogni bene, per caratteristiche intrinseche ed estrinseche, tende a discostarsi dagli altri beni presenti sul mercato assumendo caratteristiche proprie tali da renderlo, in moltissimi casi pezzo unico o singolare. I coefficienti di differenziazione sono quindi dei numeri moltiplicatori che permette di correggere le quotazioni medie o di altri beni appartenenti a segmenti simili per ottenere il valore degli immobili le cui caratteristiche si discostano da quelle tipiche. I coefficienti minori di uno, o del 100% producono un ribasso della quotazione media o rispetto al segmento analizzato. Contrariamente, qualsiasi coefficiente maggiore di uno o del 100%, produce un aumento di tale quotazione il coefficiente pari uno o 100 esprime uguaglianza rispetto la quotazione media o del bene preso a riferimento rispetto a quello da valutare.

In merito all'andamento nel periodo 2009-2019 lo scrivente aveva fatto le considerazioni per riportare nel tempo le ricerche e le considerazioni effettuate.

Si riporta una tabella che sintetizza in modo schematico quanto sopra indicato per le considerazioni valutative riguardanti l'A.C..

Il metodo finanziario o reddituale può essere utilizzato in modo efficace ed affidabile solo quando sono disponibili dati di confronto pertinenti. Quando non esistono tali informazioni, questo metodo può essere utilizzato per un'analisi generale, ma non per un confronto diretto di mercato. Il metodo finanziario o reddituale è particolarmente importante per gli immobili acquistati e venduti sulla base della loro capacità e delle loro caratteristiche di produrre reddito, e nelle situazioni in cui sussistono prove di mercato a supporto dei vari elementi presenti nell'analisi. Tuttavia la precisione matematica delle procedure utilizzate in questo metodo non deve essere fraintesa e quindi considerata indicatore dell'esatta precisione dei risultati.

Nel metodo finanziario o reddituale, la rilevazione dei dati immobiliari riguarda le grandezze quantitative, quali ad esempio i canoni di affitto e le caratteristiche immobiliari e le informazioni qualitative (quali ad esempio le condizioni che sorgono dal rapporto contrattuale).

Trattandosi di valutazione immobiliare e non della attività per i dati reddituali occorre riferirsi ai redditi ritraibili dall'immobile albergo (e quindi all'eventuale locazione dell'immobile ad un gestore dell'attività albergo e non agli incassi delle vendite delle camere attività alberghiera). Come sopra detto non sono stati reperiti dati di locazioni alberghiere pertanto si utilizzerà il metodo finanziario o reddituale basato sulla capitalizzazione del reddito degli immobili per una verifica dei valori attribuiti.

Ipotizzando un canone mensile di €. 13.000,00 (pari €/ Mq. 7,74) e quindi un canone annuale di €. 156.000 dividendolo per un saggio di capitalizzazione del 3% si perverrebbe ad un valore di €. 5.200.000,00 che è in linea con il valore determinato".

Peraltro il Geom. ...ha pure evidenziato che, "per quanto riguarda la valutazione dell'appartamento sopra l'A.C., si è tenuto conto che l'appartamento è collocato sopra l'albergo, come specificatamente indicato nella relazione e che con l'albergo ha in comune la scala e l'ascensore, si è altresì tenuto conto che nel caso in cui in l'albergo fosse chiuso, accedere all'appartamento sovrastante sarebbe difficoltoso e non bello (struttura vuota). Tale utilizzo di strutture in comune è comunque fattibile e non giustifica l'ipotesi indicata da parte convenuta di dover creare un ingresso separato e una scala specifica per l'appartamento sovrastante. Si tratta sempre di un appartamento (in un contesto di un fabbricato - condomino) e non di una villa. Certamente in caso di cessione dell'albergo o dell'appartamento sarebbe opportuno e conveniente la cessione di entrambi ad un unico soggetto".

Ad integrazione delle conclusioni esposte anche il C.T.U. Dott. ...ha depositato relazione integrativa in data 29.03.2021, nella quale ha valutato criticamente e dettagliatamente i rilievi formulati dalle parti, evidenziando che "la definizione di azienda di cui all'art. 2555 c.c. ("complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa") include i beni mobili, immobili e immateriali, ma anche più in generale i contratti che l'imprenditore ha stipulato per l'esercizio dell'impresa e le situazioni giuridiche che ne derivano.

Ebbene, all'epoca (13.05.2009), l'oggettiva consistenza del complesso aziendale, in termini di dotazioni materiali e di risorse umane impiegate consentiva "quel" tipo di gestione (apertura invernale, pernottato con somministrazione di prima colazione) che la F.C. aveva adottato.

Il CT di parte attrice si è invece messo, oggi, nella prospettiva di una "modifica" della consistenza del complesso aziendale che avrebbe consentito un'ipotetica apertura dell'hotel 10 mesi all'anno (invece di 4 mesi, come in effetti è sempre stato), nonché l'ampliamento dell'attività alla somministrazione di pranzi e cene (mentre invece veniva servita la sola prima colazione). Ampliamento che avrebbe richiesto, non si può escludere, non solo ulteriore personale, ma competenze diverse (pranzi e cene richiedono un cuoco) e forse anche un adeguamento delle strutture (cucina, ecc).

E' evidente che se si assume una configurazione aziendale diversa, la redditività muta e, di conseguenza, muta il valore dell'azienda (come caso limite teorico si potrebbe anche immaginare una configurazione dell'Hotel Compagnoni come hotel boutique di lusso con pochissime suite e ristorante stellato).

Ma anche a voler ipotizzare, in via ipotetica, una sorta di allungamento della stagione fino a ricomprendervi i mesi primaverili ed estivi (mantenendo grossomodo la consistenza aziendale dell'epoca) sussisterebbero forti perplessità circa la redditività che ne potrebbe derivare (rectius che ne sarebbe potuta derivare).

Infatti - come già evidenziato nella Relazione dello scrivente e non contestato dai CTP - occorrerebbe considerare, ai fini della determinazione di un reddito medio, non solo maggiori costi in termini di personale, servizi, ecc., ma anche l'ipotetico canone di locazione dell'immobile (nell'ordine di euro 330.000 annui). Con il risultato che ben difficilmente si potrebbe giungere a stimare un reddito medio tale da modificare le conclusioni già illustrate nella Relazione depositata dallo scrivente".

Peraltro "lo scrivente dà atto di non aver mai preso visione nell'ambito delle operazioni peritali svolte dell'offerta che viene prodotta quale allegato A alle note difensive di parte convenuta.

In particolare trattasi di email indirizzata dal sig. O.M. alla signora F.M. (e p.c. all'avv. Santamaria) in data 5.11.2019. Tale email, che fa riferimento ad un incontro in precedenza avvenuto a Milano, contiene l'offerta formulata dal sig. M. per l'acquisto dell'Hotel C...per euro 4.500.000.

Dal tenore dell'email risulta che il signor M. sia il legale rappresentante della società (S.A. di diritto svedese) che ha acquistato nel 2015 l'Hotel Marmore di Cervinia.

Tale offerta rappresenta un elemento di indubbio interesse ai fini della valutazione in oggetto, ancorché successiva di 10 anni rispetto alla data di riferimento (2019 rispetto a 2009).

In proposito si osserva quanto segue:

A. il geom. ...ha riportato alle pag. 40-41 della propria relazione le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate da cui emerge che i valori degli immobili nel 2009 erano superiori rispetto al 2019 nell'ordine dell'8-10% (quindi, laddove l'offerta in esame fosse stata ricevuta nel 2009 sarebbe stata verosimilmente maggiore, nell'ordine dell'8- 10%, in ragione delle maggiori quotazioni di mercato);

B. l'offerta in esame ha per oggetto un immobile che, rispetto al 2009, non è stato ristrutturato (quindi, laddove l'offerta in esame fosse stata ricevuta nel 2009 sarebbe stata verosimilmente maggiore in ragione delle migliori condizioni dell'immobile);

C. trattandosi di un'offerta sulla base della quale avviare una trattativa è del tutto ragionevole ipotizzare che l'offerente si sia tenuto un margine di negoziazione;

in altri termini sia disposto ad accettare un aumento di prezzo da parte del venditore (in proposito non esiste certamente una percentuale standard, ma è ragionevole ritenere la disponibilità dell'offerente di accettare un rilancio nell'ordine dell'8-10%),

D. l'offerta è stata formulata da un soggetto che ben conosce il contesto immobiliare ed alberghiero di Cervinia.

Gli elementi sub A), B), C) e D) portano quindi a ritenere che laddove l'offerta in esame fosse pervenuta nel 2009

- con valori di mercato immobiliare più elevati

- con un immobile meno deteriorato (10 anni prima) sarebbe stata verosimilmente superiore nell'ordine del 10-20% (quindi compresa tra euro 5.000.000 circa ed euro 5.400.000 circa). Senza contare che, trattandosi appunto di offerta da trattare, l'offerente sarebbe stato ragionevolmente disposto ad accettare un aumento di prezzo.

Nel complesso l'offerta esaminata rappresenta un utilissimo parametro di riferimento di quale fosse il valore di mercato dell'albergo C. nel 2009, potendosi collocare tale valore tra euro 5.000.000 ed euro 5.400.000, il che conferma pienamente il risultato cui è pervenuto lo scrivente (euro 5.200.000).

Il C.T.U. ha quindi nuovamente concluso e ribadito che "sulla base delle osservazioni in replica a quanto dedotto dalle parti, tenuto anche conto che il geom. ... ha pienamente confermato la valutazione immobiliare già rassegnata, lo scrivente conferma le conclusioni già esposte nella relazione depositata e che qui di seguito si ritrascrivono per comodità: "lo scrivente CTU ritiene che il valore globale del complesso aziendale A.C. alla data del decesso del de cuius (13.05.2009) ammontasse ad euro 5.200.000 e fosse quindi sostanzialmente coincidente con il valore dell'immobile così come stimato dal CTU geom. ... (euro 5.037.000), oltre ai relativi mobili, arredi ed attrezzature in funzionamento".

Orbene, valutate attentamente le conclusioni peritali come sopra esposte dai C.T.U., il Tribunale rileva anzitutto che i C.T.P. hanno correttamente e scrupolosamente condotto le loro indagini e quindi formulato le valutazioni come sopra esposte, applicando criticamente e comparativamente una pluralità di criteri alternativi di stima, verificando così i risultati ottenuti anche in confronto alle osservazioni critiche sollevate dalle parti. In tale attività di verifica delle conclusioni esposte i C.T.U. hanno peraltro specificamente esaminato gli elementi e le obiezioni evidenziati dai C.T.P., specificamente in considerazione delle modalità con cui veniva svolta l'attività di accoglienza alberghiera nel complesso dell'azienda di titolarità del de cuius, e quindi con gestione limitata alla stagione estiva, tenuto conto anche di specifiche offerte di acquisto pervenute alle parti o comunque dalle stesse prospettate come utili parametri di valutazione e confronto, nonché della peculiare collocazione dell'appartamento sovrastante l'albergo "D.C.", confermando comunque le valutazioni in precedenza formulate ed esposte. Risulta infatti che in relazione alla collocazione dell'appartamento sovrastante l'albergo il C.T.U. ha considerato in sede di stima che l'accesso all'immobile comporta l'uso delle parti comuni al complesso alberghiero, accesso comunque sempre

possibile anche in periodi di chiusura dell'esercizio, né potrebbe ipotizzarsi come pure prospettato dalla parte convenuta, la necessità di dare autonomo accesso all'appartamento mediante scala necessariamente installata in esterno, in località montana caratterizzata da rigido clima invernale.

E, dunque, il Tribunale non ravvisa elementi adeguati e sufficienti per discostarsi dalle valutazioni così poste in sede peritale, che meritano quindi di essere assunte ed utilizzate ai fini del compimento delle operazioni ex art. 556 c.c.

Residuano quindi all'esame del Collegio ai fini della riunione fittizia dei beni inerenti la successione in morte del de cuius da un lato le disponibilità mobiliari di cui disponeva il Cav. C. quali risultanti dai conti correnti e depositi titoli a lui intestati, solo in parte in effetti documentati in atti e che l'odierno attore indica per un importo complessivo di € 206.000,92, e, dall'altro, i cimeli relativi alla spedizione alpinistica compiuta dal de cuius sul K2.

Orbene rispetto alle disponibilità mobiliari del defunto la parte convenuta ha sempre dichiarato nel giudizio di non opporsi in alcun modo alla loro attribuzione in favore dell'attore, al quale lo stesso Cav. C., nel terzo testamento relitto, ha dichiarato di voler attribuire tutto ciò di cui non aveva altrimenti disposto in favore della moglie. Peraltro lo stesso attore, in quanto certamente erede del de cuius, ben avrebbe potuto acquisire tutta la documentazione bancaria relativa a dette disponibilità. Ritiene perciò il Collegio che le disponibilità mobiliari di cui era titolare il de cuius debbano esser computate ai fini della riunione fittizia dei beni pertinenti alla successione in morte del Cav. C. per l'importo indicato e solo in parte documentato dall'attore, trattandosi comunque di fondi ed investimenti da ritenersi già nella disponibilità del sig. C. che, in forza del terzo testamento del de cuius, né certamente titolare.

In merito ai "cimeli del K2 comprensivi di tutto il materiale, cimeli, onorificenze, medaglie, nulla escluso" così descritti nel secondo testamento redatto dal de cuius, per la cui stima l'odierno attore chiede disporsi C.T.U., il Collegio rileva, da un lato, che trattasi di beni del tutto peculiari il cui valore non è dato certamente dalla loro intrinseca consistenza, ma piuttosto dal rilievo storico, culturale, sportivo che essi assumono in quanto testimonianze di una celebre impresa alpinistica. E' di tutta evidenza che il loro valore di mercato è perciò solo suscettibile di valutazioni dettate non già da criteri obiettivi, scientifici o commerciali, ma piuttosto da parametri propri delle stime inerenti a beni di mera portata artistico-culturale, come tali assai variabili in funzione del contesto in cui vengano condotte, delle finalità perseguite, finanche di elementi assai soggettivi e comunque incerti di riferimento.

Rileva peraltro il Tribunale, dall'esame dell'ampia documentazione prodotta in atti dalle parti, che la stessa convenuta, a conforto delle allegazioni svolte nell'assumere di essersi ampiamente attivata per iniziative volte a "conservare la memoria" del de cuius, riferendo di avere inviato detti cimeli al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano per una mostra, ha prodotto polizza assicurativa stipulata nel 2014, all'atto dell'invio dei predetti cimeli in esposizione, da cui risulta che il compendio è stato allora indicato, e quindi assicurato, per un massimale di € 100.000,00 (v. documento n. 41C di parte convenuta). Orbene il valore assicurativo di beni della tipologia descritta è proprio uno degli indici più significativi per la loro valutazione, laddove ogni altra stima condotta secondo criteri per sé necessariamente non obiettivi e certi, sarebbe in specie certamente discutibile. Il Tribunale, considerato che i predetti cimeli sono stati destinati dal de cuius alla moglie in libera disponibilità, con il solo vincolo di un divieto di cessione a privati, che non ne esclude comunque la possibilità di

alienazione ove effettuata in favore di soggetti pubblici, ritiene dunque di assumere per la valutazione del compendio ai fini della riunione fittizia dei beni compresi nel patrimonio in successione il suddetto valore indicato per l'assicurazione di detti cimeli.

E' di tutta evidenza peraltro che tutte le iniziative, anche onerose, assunte dall'odierna convenuta o dalla sua dante causa per la costituzione di un'associazione in memoria del Cav. C. o comunque per promuovere il ricordo e serbare la fama del de cuius, non possano in alcun modo giustificare spese da porsi a carico dell'eredità, non risultando dal tenore delle disposizioni testamentarie del de cuius alcun obbligo in tal senso per gli eredi.

Non sono mai state oggetto di contestazione invece le somme esposte quali debiti da porsi a carico dell'eredità per spese funerarie, per un importo di € 8.005,00 (v. documenti nn. 22/24 di parte convenuta), e per imposte di successione, per un importo di € 19.457,49 (v. documento n., 25 di parte convenuta). Detti oneri costituiscono pertanto debiti ereditari da portarsi in detrazione al relictum in successione.

Non può trovare infine accoglimento la domanda di restituzione pure formulata dall'odierno attore in relazione ad un compendio del tutto indeterminato descritto come "tutte le medaglie sportive in oro ottenute nel tempo dai fratelli M. e G.C. e custodite dalla signora E.M. ora F.M. (erede della prima) nella propria abitazione o nei locali dell'Albergo o nella Cassetta di sicurezza presso la Banca delegata ed ogni altra memorabilia riferibili ai medesimi soggetti, unitamente alla collezione di quarzi "giganti" anch'essi presenti nell'unità abitativa della C.F.M. erede della sorella E. e/o nelle vetrine espositive dell'albergo C., oltre ad una macchina fotografica L. a suo tempo donata dal de cuius all'Attore"

E' di tutta evidenza infatti che i beni così indicati dall'odierno sono in effetti descritti in termini del tutto generici, tali da non consentirne l'identificazione, né il sig. C. ha peraltro offerto prova alcuna della loro esistenza nel possesso della convenuta e, soprattutto, della sua proprietà sugli stessi. E, dunque, addivenendosi infine alle operazioni ex art. 556 c.c. sulla base dei rilievi sin qui esposti, assunti quindi i beni compresi nel relictum pervenuto in successione in morte del Cav. C. in applicazione dei parametri di valutazione innanzi enunciati, risulta quindi:

RELICTUM:

quanto ai beni attribuiti in sede testamentaria alla sig.ra E.M.:

€ 5.200.000,00 albergo + azienda

€ 100.000,00: cimeli

quanto ai beni residui attribuiti in sede testamentaria al sig. G.C.:

A. 1) IMMOBILI IN COMUNE DI M.:

- Quota indivisa di 1/2 della proprietà di appartamento Fg. (...) particella (...) sub. (...) = € 126.500,00

IMMOBILI IN COMUNE DI V.:

A - FABBRICATI IN LOCALITA' C.:

- Proprietà di fabbricato Fg. (...) particella (...) (attuale particella (...)) = € 113.600,00
- Proprietà di fabbricato Fg. (...) particella (...) (attuale particella (...)) = € 120.000,00

B - TERRENI AGRICOLI IN LOCALITA' C.:

- Proprietà e quote indivise della proprietà di vari terreni agricoli = € 29.900,00

C - TERRENI EDIFICABILI IN LOCALITA' S. C.:

- Quota indivisa di 520/1000 della proprietà dei terreni edificabili Fg. (...) particelle (...)-(...)-(...) = € 133.600,00

D - TERRENI AGRICOLI IN LOCALITA' S. A.:

- Quota indivisa di 1/7 della proprietà dei terreni agricoli Fg. (...) particelle (...)-(...) = € 50,00

E - La piena proprietà dell'immobile box sito in B.-C., Via C. snc, alla data del 13 maggio 2009, (acquistata in comunione legale e caduta in successione per la quota di 1/2) come segue:

BOX FG. 7 N. 1048 SUB. 43 € 50.650,00 X 50% = € 23.525,00;

F) La piena proprietà degli immobili appartamenti (N.4) siti in B.-C., nel Condominio S. d'O., alla data del 13 maggio 2009, (caduti in successione) come segue:

- 1) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...): € 270.000,00 - 8.000,00 = € 262.000,00,
- 2) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...): € 237.600,00 - 8.000,00 = € 229.600,00,
- 3) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...): € 178.200,00 - 8.000,00 = € 170.200,00,
- 4) APPARTAMENTO FG. (...) N. (...) SUB. (...): € 297.000,00 - 8.000,00 = € 289.000,00

TOTALE € 950.800,000;

G) La piena proprietà dell'immobile box sito in B.-C., nel condominio S. Via M., alla data del 13 maggio 2009, (caduto in successione) come segue:

E) BOX FG. (...) N. (...) SUB. (...): MQ 24 X €/MQ 1.700,00 = € 40.800,00.

H) La piena proprietà di un appartamento, una cantina ed un box auto, situati nel fabbricato di civile abitazione sito in S. B. al M. (I.), in Via I. n. 10 nel Condominio L. R. (n. 8E) alla data del 13 maggio 2009, (caduto in successione per la quota di 1/2) come segue:

F1) UNITÀ ABITATIVA FG. (...) N. (...) SUB. (...) - P 4

F2) UNITÀ BOX FG. (...) N. (...) SUB. (...) - P INT,

F3) UNITÀ CANTINA FG. (...) N. (...) SUB. (...) - P INT

La quota di proprietà del Cav. A.C. era del 50% pertanto:

F) € 391.100,00 x 50% = € 195.550,00"

€ 206.000,92 (beni mobiliari)

TOTALE RELICTUM : € 5.300.000,00 + € 1.940.325,92 = € 7.240.325,92

DONATUM

€ 591.100,00: immobili Valfurva donati

€ 1.372.400,00: appartamento sopra albergo donato

TOTALE DONATUM: € 1.963.500,00

DEBITI:

spese funebri: € 8.005,00

imposte: € 19.457,19

TOTALE DEBITI:

€ 27.462,19

RELICTUM + DONATUM NETTO TOTALE:

€ 7.240.325,92 + 1.963.500,00 - € 27.462,19 = € 9.176.363,73

QUOTA RISERVA= € 3.058.787,91

LESIONE: € 3.058.787,91 - € 1.940.325,92 = € 1.118.461,99.

Il Tribunale ritiene dunque fondata la domanda di riduzione attorea per l'importo come sopra accertato di € 1.118.461,99.

Il presente giudizio dovrà quindi necessariamente proseguire per la pronuncia definitiva in merito alla domanda di riduzione attorea, previo compimento delle operazioni ex artt. 558 e segg. c.c. ai fini della riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate dal de cuius in favore della sig.ra E.M. nella misura necessaria per reintegrare la quota riservata al figlio del testatore, odierno attore.

Nondimeno la pronuncia che si viene a rendere risulta già definitiva in ordine a tutte le altre domande ed eccezioni formulate dalle parti, ed in specie, preliminarmente, per il rigetto delle eccezioni di inammissibilità ed infondatezza della domanda di riduzione attorea, formulate dalla convenuta, nonché per il rigetto della domanda di restituzione attorea relativa a medaglie ed altri beni indeterminati, ed infine per l'accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta per € 800.000,00 in forza del disposto del testatore reso nella terza scheda testamentaria relitta e per il rigetto della domanda formulata in via subordinata e riconvenzionale dalla convenuta ex art. 230bis c.c.

Peraltro a fronte della necessaria prosecuzione del giudizio per le operazioni di riduzione necessarie, il Tribunale ritiene congruo riservare in sede di pronuncia definitiva ogni determinazione per il riparto delle spese complessive del giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando in merito alle sole domande come di seguito individuate, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta le eccezioni formulate in via preliminare dalla parte convenuta per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della domanda di riduzione attorea;
2. rigetta la domanda di restituzione attorea relativa a medaglie ed altri beni indeterminati perché infondata;
3. accerta pervenuti in proprietà esclusiva del sig. G.C. per successione ereditaria in morte del genitore, Cav. A.C., le giacenze mobiliari bancarie ed i titoli finanziari comunque intestati al de cuius;
4. accerta inesistente il credito vantato dalla convenuta per un importo pari ad € 800.000,00 in relazione al dettato del terzo testamento redatto dal de cuius, Cav. A.C., in data 14.03.2007;

5. rigetta la domanda promossa in via riconvenzionale subordinata dalla convenuta ex art. 230bis c.c. per l'accertamento del credito vantato relativamente agli utili, ai beni acquistati con essi, agli incrementi di valore dell'azienda in titolarità al de cuius, anche in ordine all' avviamento, come maturati dal 1985 alla data della morte del Cav. A.C.;

6. accerta infine fondata la domanda di riduzione promossa dal sig. G.C. ex artt. 557 e 564 c.c. in relazione all'accertata lesione della quota di riserva in favore dello stesso attore quale figlio, erede legittimario del de cuius, per effetto delle disposizioni testamentarie e delle donazioni disposte dal Cav. A.C. in favore della moglie, sig.ra E.M., per un importo complessivo di € 1.118.461,99;

non definitivamente pronunciando quindi in merito alla sola domanda attorea di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni disposte dal Cav. A.C. in favore della moglie, sig.ra E.M. e di reintegra della propria quota di riserva quale figlio, erede legittimario del de cuius,

DISPONE

come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, riservando alla pronuncia definitiva del giudizio ogni determinazione ai fini del riparto delle spese del presente giudizio.

Conclusione

Deciso dal Tribunale di Aosta nella camera di consiglio del 15 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2022.